



COMUNE DI SCICLI
(PROVINCIA DI RAGUSA)
Comando Polizia Municipale

N. 208 R.O.

del 06.06.2009

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza n° 88 del 18 marzo 2009, con cui veniva *interdetta al transito di veicoli ed alla circolazione di persone tutta l'area comunale di c.da Pisciotto, compreso l'arenile che congiunge tale contrada con la borgata di Sampieri, ad eccezione dei residenti che potranno accedere alle proprie abitazioni esclusivamente a bordo di autoveicoli e a passo d'uomo;*

Vista la successiva ordinanza n° 153 del 24.04.2009 con cui è stata revocata la suddetta ordinanza n° 88 e limitata l'interdizione all'area compresa *tra la fornace degli eredi Penna ed il confine ad est con il territorio di Modica, ad eccezione dei residenti che potranno accedere alle proprie abitazioni esclusivamente a bordo di autoveicoli e a passo d'uomo;*

Considerato che in data 05 giugno 2009 la Stazione Carabinieri di Sampieri comunicava che in due distinte circostanze era stata segnalata la presenza di cani in branco con atteggiamento aggressivo anche in corrispondenza alla parte nord dell'arenile di Sampieri, a ridosso della strada provinciale;

Ritenuto pertanto opportuno adottare misure precauzionali atte a scongiurare ogni pericolo per l'incolumità pubblica;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.L. 92 del 23 maggio 2008, convertito con modifiche dalla legge 24 luglio del 2008 n° 125;

Visto l'art. 2 lettera d) del Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008;

Visto il comma 1 bis dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, aggiunto dall'art. 16 della legge 3/2003;

ORDINA

Con effetto immediato e fino a cessate esigenze:

- 1. E' interdetta al transito di veicoli ed alla circolazione di persone tutta l'area comunale di c.da Pisciotto, compreso l'arenile che congiunge tale contrada con la borgata di Sampieri, ad eccezione dei residenti che potranno accedere alle proprie abitazioni esclusivamente a bordo di autoveicoli e a passo d'uomo;**
- 2. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione della presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00.**
- 3. L'ordinanza n° 153 del 24.04.2009 è revocata.**

Tutte le forze dell'ordine sono incaricate di fare rispettare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà affissa, oltre che all'albo pretorio, nelle piazze e nelle pubbliche vie di Sampieri, nonché in tutti gli accessi che portano in c.da Pisciotto, anche dalla direzione di Marina di Modica.

Copia sarà trasmessa, al Prefetto di Ragusa; al Questore di Ragusa; al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa; alla Compagnia Carabinieri di Modica; al Commissariato di P.S. di Modica; al Corpo Forestale di Scicli; al Comando Polizia Municipale di Scicli, alla capitaneria di Porto di Pozzallo.

Contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 gg. Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 gg.

Scicli li 06.06.2009

Il Sindaco
f.to Giovanni Venticinque